



# COMUNE DI COMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 28 APRILE 2021 svoltasi in forma telematica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020.

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - <b>SINDACO</b>	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MANTOVANI ADA	si	
ALEOTTI FABIO	si		MARTINELLI PAOLO		si
ANZALDO FULVIO	si		MASPERO ELENA	si	
BIONDI LUCA	si		MINGHETTI BARBARA		si
BORGHI CLAUDIO		si	MOLTENI ALESSANDRO	si	
BRENNA FRANCESCO	si		NESSI VITTORIO	si	
CANOVA ELENA		si	NOSEDA IVAN	si	
CANTALUPPI LORENZO		si	PATERA ANTONELLA		si
CENETIEMPO ENRICO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DE SANTIS SERGIO	si		ROVI GUIDO		si
DEL PRETE SABRINA	si		TORRESANI PIERANGELA	si	
FANETTI STEFANO	si		TRAGLIO MAURIZIO	si	
FERRETTI MATTEO	si		TUFANO ANTONIO	si	
GERVASONI DAVIDE	si		VALERI ANDREA	si	
GORLA MARIO	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		<b>TOTALE</b>	26	7
LISSI PATRIZIA	si			=	=

**OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i.;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova “Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito a servizi che si articolava in tassa sui servizi indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), che all’art. 1, comma 738 ha disposto che “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); (...)*”;

Considerato che:

- il D.P.R. n. 158/1999, all’art. 3, comma 2, prevede che la tariffa di riferimento, così come definita all’art. 2 del medesimo D.P.R., sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- la TARI, ai sensi del comma 642 della citata legge di stabilità 2014, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (“*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”);
- il comma 683, della citata Legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, denominata anche “ARERA”, una serie di competenze in materia di rifiuti e della relativa tassa, tra le quali:

- la funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e dei costi dei relativi servizi di raccolta e di smaltimento;
- la definizione di un nuovo metodo per determinare le tariffe da applicare agli utenti del servizio rifiuti;
- l’approvazione delle tariffe definite dall’Ente di governo d’ambito territoriale;

Dato atto che la Regione Lombardia non ha attivato le Autorità d'ambito territoriale di cui all'art. 3-bis del DL n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e che, di conseguenza, restano in capo al Comune di Como - quale ente territorialmente competente (ETC) - le prerogative in materia di organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, la scelta della relativa forma di gestione e la determinazione delle tariffe applicabili agli utenti;

Vista la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, avente per oggetto "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", con la quale è stato approvato il nuovo "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" (MTR);

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 29/03/2021 ha approvato il Piano Finanziario per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Como, nel quale risulta un costo complessivo di € **13.997.889,00**, come riepilogato nel seguente Prospetto Economico-Finanziario:

<b>Determinazione costi sostenuti</b>			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	<b>2.919.192,00 €</b>
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	<b>1.040.430,00 €</b>
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	<b>0,00 €</b>
	<b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	<b>4.231.014,00 €</b>
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	<b>2.436.515,00 €</b>
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		<b>197.882,00 €</b>
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		<b>1.026.821,00 €</b>
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		<b>0,00 €</b>
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		<b>3.538,00 €</b>
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti		<b>872.940,00 €</b>
	<b>Acc</b> Accantonamento		<b>600.000,00 €</b>
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		<b>0,00 €</b>
	- di cui per crediti		<b>0,00 €</b>
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		<b>0,00 €</b>
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		<b>0,00 €</b>
<b>R</b> Remunerazione del capitale		<b>286.746,00 €</b>	

	<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		<b>0,00 €</b>	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COI tv</b> Costi operati incentivanti variabili		<b>0,00 €</b>	
	<b>COI tf</b> Costi operati incentivanti fissi		<b>0,00 €</b>	
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		<b>639.878,00 €</b>	
	<b>AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		<b>272.566,00 €</b>	
	fattore sharing <b>b</b>	<b>0,60</b>	fattore sharing <b>ω</b>	<b>0,10</b>
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			<b>383.926,80 €</b>
	<b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			<b>179.893,56 €</b>
<b>RC</b> Conguagli	<b>Rctv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		<b>100.527,00 €</b>	
	<b>Rctf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		<b>718.583,00 €</b>	
	coefficiente gradualità <b>γ</b>	<b>0,90</b>	rateizzazione <b>r</b>	<b>4</b>
	<b>(1+γ)Rctv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>			<b>22.618,57 €</b>
	<b>(1+γ)Rctf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>			<b>161.681,17 €</b>
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		<b>716.676,00 €</b>	
	Oneri fissi		<b>527.092,00 €</b>	
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020</b>	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>		<b>0,00 €</b>	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		<b>0,00 €</b>	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		<b>0,00 €</b>	
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		<b>0,00 €</b>	
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		<b>0,00 €</b>	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV,2020</sub> /r2020 (se r2020>1)		<b>0,00 €</b>	
	Costi fissi			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>		<b>0,00 €</b>	
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>		<b>0,00 €</b>	
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		<b>0,00 €</b>		
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TF,2020</sub> /r2020 (se r2020>1)		<b>0,00 €</b>		
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	CONGUAGLIO ANNO 2020 €	<b>49.762,00 €</b>	IMPORTO SUPERAMENTO LIMITE DI CRESCITA €	
			<b>-147.702,17 €</b>	

	DETRAZIONE ART. 4.5. €	-383.496,00 €	
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	CONGUAGLIO 2020 €	63.148,00 €	IMPORTO SUPERAMENTO LIMITE DI CRESCITA € -63.148,21 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		<b>0,00 €</b>
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		<b>1,60%</b>
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente		<b>13.777.450,00 €</b>
<b>Costi fissi effettivi</b>			<b>6.114.456,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>			<b>0,00 €</b>
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCtf/r - Df + Cd2019f$		<b>6.114.456,00 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>			<b>7.883.433,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>			<b>0,00 €</b>
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + Cd2019v$		<b>7.883.433,00 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		<b>13.997.889,00 €</b>

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, tenendo conto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, nella commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del DPR 158/1999, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per ciascun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- sono state predisposte le tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei costi previsti dal Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ed in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, ovvero sulla base di

coefficienti di produttività di rifiuti differenziati, per le utenze domestiche, in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre, per le utenze non domestiche, con riferimento alle tipologie di attività, identificate mediante specifiche categorie;

- che l'elaborazione delle tariffe è stata effettuata utilizzando i coefficienti K di produttività dei rifiuti, previsti dal D.P.R. 158/1999, ossia:
  - per le utenze domestiche, i coefficienti **Ka** (non modificabili) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti **Kb** per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
  - per le utenze non domestiche, i coefficienti **Kc** per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti **Kd** per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
- che per i coefficienti Kb, Kc e Kd, i cui valori sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e sono compresi tra un valore minimo ed uno massimo, si è ritenuto, analogamente a quanto stabilito per le tariffe degli anni precedenti di utilizzare il valore medio di quelli indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tranne che:
  - per le due categorie tariffarie delle utenze non domestiche riferite alle “*Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie*” (cat. n. 31) ed alle “*Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli*” (cat. 32), i cui coefficienti sono stati determinati in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 26 e dall'art. 27 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, come per le tariffe del 2020;
  - per le categorie n. 22 (ristoranti), n. 23 (mense), n. 24 (bar), n. 27 (ortofrutta, ecc.) e n. 29 (banchi di mercato genere alimentari), per le quali si è ritenuto di applicare i valori medi dei coefficienti Kc e Kd ridotti nella misura del 5%, come per le tariffe del 2020;
  - per la categoria n. 34 riferita ai “negozi di fiori e piante” - che già nelle tariffe TARI del 2020 erano stati scorporati dalla categoria n. 27 (riferita anche ad ortofrutta, pescherie e pizza al taglio) cui appartenevano fino al 2019 -, per la quale si ritiene opportuno mantenere tale specifica categoria tariffaria TARI anche per l'anno 2021, assegnando i coefficienti Kc e Kd della ex categoria n. 27 nella misura minima prevista dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, in considerazione della limitata quantità dei rifiuti prodotti conferibili al servizio pubblico;

Rilevato che, di conseguenza, le variazioni tariffarie delle utenze domestiche e non domestiche del corrente 2021, rispetto al precedente anno 2020, dipendono sostanzialmente dalle variazioni dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che la ripartizione tra costi fissi ed costi variabili e tra utenze domestiche e non domestiche risulta determinata, ai sensi del D.P.R. 158/1999, come segue:

<b>% Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 7.844.416,99	% costi fissi utenze domestiche	<u>56,04%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 56,04\%$	<b>€ 3.426.541,14</b>
		% costi variabili utenze domestiche	<u>56,04%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 56,04\%$	<b>€ 4.417.875,85</b>
Costi totali per utenze NON dome-	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 6.153.472,01	% costi fissi utenze non domestiche	<u>43,96%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 43,96\%$	<b>€ 2.687.914,86</b>

stiche		% costi variabili utenze non domestiche	<u>43,96%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = $\Sigma TV \times 43,96\%$	<b>€ 3.465.557,15</b>
--------	--	---	---------------	--	-----------------------------------	-----------------------

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctnv + Ctuf$	<b>€ 7.844.416,99</b>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	<b>€ 3.426.541,14</b>
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	<b>€ 4.417.875,85</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnv + Ctnf$	<b>€ 6.153.472,01</b>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	<b>€ 2.687.914,86</b>
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	<b>€ 3.465.557,15</b>

Vista la delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 avente per oggetto “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”;

Dato atto che l'applicazione dei criteri indicati in tale delibera per ridurre le tariffe delle utenze non domestiche costrette alla chiusura, a seguito dei provvedimenti governativi emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, implicherebbe la riduzione dei coefficienti Kd delle categorie di attività indicate, con conseguente incremento delle tariffe delle altre utenze, al fine di poter garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto, invece, opportuno riconoscere delle riduzioni da applicare direttamente sulle tariffe finali, generate in applicazione del metodo MTR di ARERA e sulla base del sopra citato PEF, a favore delle utenze non domestiche che anche nel corrente anno 2021 sono state costrette a chiudere o limitare la propria attività a causa del persistere dell'emergenza sanitaria, assumendo i relativi oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

Dato atto che a seguito del persistere dell'emergenza epidemiologica per COVID, anche nel corrente anno sono stati emanati atti governativi recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia e di gestione dell'emergenza sanitaria, per effetto dei quali è stata disposta la chiusura totale o parziale di numerose attività;

Ritenuto che per tali attività sia, oltre che opportuno, anche doveroso riconoscere una riduzione della TARI proporzionata al periodo di chiusura totale o parziale, ancora in corso per numerose attività;

Constatato che non è possibile effettuare dei calcoli analitici dell'effettivo periodo di chiusura di ciascuna attività in quanto ve ne sono alcune che sono ancora chiuse, altre che hanno prolungato la chiusura oltre il periodo di sospensione forzata, altre ancora che hanno lavorato parzialmente e/o saltuariamente, anche per effetto di specifiche deroghe;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con il riconoscimento generalizzato di una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche che hanno necessariamente dovuto sospendere o ridurre l'attività, tenendo conto, altresì, della differente incidenza della durata di tale sospensione e/o dell'eventuale possibilità di continuare, seppur in modo parziale, l'attività medesima, individuando quattro tipologie di riduzioni, come di seguito indicato:

<b>Categorie tariffarie</b>	<b>Descrizione delle categorie</b>	<b>Riduzione della parte variabile della tariffa</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>10%</b>
11	Uffici, agenzie	
34	Negozi di fiori e piante (applicazione coefficiente kc-kd minimo)	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>30%</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	
5	Stabilimenti balneari	<b>50%</b>
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	
2	Cinematografi e teatri	<b>70%</b>
4	Campeggi, impianti sportivi	
30	Discoteche, night-club	

Evidenziato che le “case vacanza e strutture simili”, che nel 2019 erano assoggettate alla TARI con applicazione della tariffa delle utenze domestiche, con il numero di componenti corrispondente al numero di letti presenti nella struttura, anche nel corrente anno 2021, così come avvenuto nel 2020, saranno assoggettate alla medesima tariffa delle utenze domestiche, con l’applicazione di una riduzione del 50% della parte variabile di tale tariffa; i soggetti titolari di queste strutture ricettive, al fine di consentire al Comune di applicare tale riduzione, dovranno dichiarare le specifiche superfici utilizzate come “case vacanza e strutture simili”, se non già dichiarate;

Precisato che le ulteriori categorie di utenze non domestiche identificate con i numeri 3, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 33 non beneficeranno di alcuna riduzione tariffaria, in quanto si presume che le relative superfici siano state, comunque, utilizzate;



Vista la nota di chiarimento dell'IFEL del 24 aprile 2020 avente per oggetto “*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*”;

Dato atto che le predette riduzioni tariffarie comporteranno delle minori entrate a titolo di TARI 2021 previste di complessivi € 650.000,00 che dovranno essere finanziate con le risorse del corrente Bilancio;

Richiamato il vigente Regolamento in materia di tassa sui rifiuti, nel quale è previsto che mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI sia anche stabilito l'importo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che, se non superato, comporta l'esenzione dal pagamento della TARI, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta per il quale sarà previsto il “bonus sociale rifiuti” di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;

Ritenuto che, al fine di agevolare e supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica, la soglia dell'ISEE per poter beneficiare dell'esenzione TARI del 2021 debba essere elevata da € 5.000,00 (valore applicato fino allo scorso anno 2020) ad € 8.000,00;

Ritenuto che tale incremento della soglia dell'ISEE fino ad € 8.000,00 per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento della TARI 2021, comporti un maggiore onere per il bilancio del Comune di € 260.000,00;

Dato atto che, in base alle vigenti normative, nel corrente anno 2021 la TARI dovrà essere pagata utilizzando il modulo precompilato “PagoPA” che consentirà di effettuare il pagamento in modo sicuro, certo e tracciabile, grazie alla presenza di uno specifico “codice di pagamento” che consentirà di collegare in modo univoco l'operazione effettuata con l'atto ricevuto, eliminando ogni possibilità di errore;

Visto il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 08/03/2021 con il quale è previsto che il pagamento della TARI e del tributo provinciale TEFA mediante il sistema di “PagoPA” possa essere operativo solo dal 1° luglio 2021;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno differire i termini per il pagamento della TARI al **30 settembre 2021** per la prima rata ed al **30 novembre 2021** per la seconda rata, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021, tenendo conto sia della predetta data di decorrenza dell'operatività del sistema di “PagoPA”, sia dei tempi tecnici necessari per l'elaborazione, la liquidazione, la stampa e l'invio degli avvisi di pagamento della TARI 2021;

Precisato che la TARI giornaliera per le occupazioni temporanee del suolo pubblico è stata sostituita dal canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019 e che, di conseguenza, non deve essere più deliberata la relativa tariffa;

Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del DL n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 28/06/2019, con il quale è stato previsto che dall'anno d'imposta 2020 le delibere e i

regolamenti concernenti alcuni tributi comunali, tra i quali anche la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Sito Internet del MEF, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22/03/2021 (c.d. "decreto Sostegni") che ha ulteriormente differito al **30 aprile 2021** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte degli enti locali;

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare 1^ "*Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di partecipazione*" nella seduta del 21/4/2021;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Società partecipate;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Santoli, Funzionario del Settore Servizi Finanziari e Società partecipate, Servizio Entrate Tributarie;

Precisato che la seduta del Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020;

Con voti favorevoli n. 16 e n. 8 contrari (Aleotti, Anzaldo, Fanetti, Guarisco, Lissi, Mantovani, Rapinese e Torresani), espressi nei modi di legge, su n. 26 presenti di cui n. 24 votanti e n. 2 astenuti (Nessi e Traglio):

### D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, per l'anno 2021, le tariffe della tassa sui rifiuti applicando le riduzioni tariffarie giustificate dall'emergenza epidemiologica per il COVID-19, come di seguito specificato:

#### A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)	Tariffa quota variabile per case vacanza e strutture simili
1	0,80	0,80	<b>0,709958</b>	<b>57,755588</b>	28,877794
2	0,94	1,60	<b>0,834200</b>	<b>115,511176</b>	57,755588
3	1,05	2,00	<b>0,931820</b>	<b>144,388971</b>	72,1944855
4	1,14	2,60	<b>1,011690</b>	<b>187,705662</b>	93,852831
5	1,23	3,20	<b>1,091560</b>	<b>231,022353</b>	115,5111765
6	1,30	3,70	<b>1,153682</b>	<b>267,119596</b>	133,559798

#### B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	coeff. Kc	coeff. Kd	tariffa quota fissa (€/mq/anno)	tariffa quota variabile (€/mq/anno)	SOMMA TF+TV (€/mq./anno)
1	Musei, biblioteche, scuole private non paritarie, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,39	0,849421	1,089269	1,93869
2	Cinematografi, teatri	0,37	3,00	0,582011	0,744375	1,326386
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,880881	1,12897	2,009851
4	Campeggi, impianti sportivi	0,82	6,73	1,289862	1,669883	2,959745
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,802231	1,0322	1,834431
6	Autosaloni, esposizioni	0,43	3,52	0,676391	0,8734	1,549791
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	2,233664	2,890659	5,124323
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	1,604463	2,064402	3,668865
9	Case di cura e riposo, carceri	1,13	9,21	1,777493	2,285233	4,062726
10	Ospedali	1,18	9,68	1,856143	2,401852	4,257995

11	Uffici, agenzie	1,30	10,62	2,044904	2,63509	4,679994
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,77	0,912341	1,183557	2,095898
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli	1,20	9,85	1,887603	2,444033	4,331636
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	1,46	11,93	2,296584	2,960134	5,256718
15	Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,72	5,87	1,132562	1,456495	2,589057
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74	2,265124	2,91299	5,178114
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,29	10,54	2,029174	2,61524	4,644414
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	0,93	7,62	1,462893	1,890714	3,353607
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,25	10,25	1,966254	2,543284	4,509538
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	1,022452	1,322507	2,344959
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	1,289862	1,66492	2,954782
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,22	59,20	11,357083	14,689016	26,046099
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,93	48,61	9,327909	12,061369	21,389278
24	Bar, caffè, pasticceria	4,87	39,90	7,660526	9,900198	17,560724
25	Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati	2,39	19,61	3,759477	4,865736	8,625213
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,08	17,00	3,271846	4,218129	7,489975
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,77	71,88	13,795238	17,835244	31,630482
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	3,381957	4,376929	7,758886
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,95	40,60	7,786366	10,073886	17,860252
30	Discoteche, night-club, sale giochi	1,48	12,12	2,328044	3,007278	5,335322
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	0,24	1,97	0,37752	0,488806	0,866326
32	Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli	0,26	2,10	0,40898	0,521063	0,930043
33	Distributori di carburante	0,24	1,97	1,289862	1,669883	2,959745
34	Negozi di fiori e piante	0,26	2,10	11,278433	14,579841	25,858274

**UTENZE NON DOMESTICHE: TARIFFE TARI 2021 CON RIDUZIONI PER COVID-19**

N.	Attività	tariffa 2021 quo- ta fissa (€/mq/anno)	tariffa 2021 quo- ta variabi- le (€/mq/anno)	perc. ridu- zione par- te variabi- le	tariffa 2021 quo- ta variabi- le con ri- duzioni (€/mq/anno)	TOTALE ta- riffa TARI 2021
1	Musei, biblioteche, scuole private non paritarie, associazioni, luoghi di culto	0,849421	1,089269	<b>10%</b>	0,980342	<b>1,829763</b>
2	Cinematografi e teatri	0,582011	0,744375	<b>70%</b>	0,223313	<b>0,805324</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,880881	1,12897	0%	1,128970	<b>2,009851</b>
4	Campeggi, impianti sportivi	1,289862	1,669883	<b>70%</b>	0,500965	<b>1,790827</b>
5	Stabilimenti balneari	0,802231	1,0322	<b>50%</b>	0,516100	<b>1,318331</b>
6	Esposizioni, autosaloni	0,676391	0,8734	0%	0,873400	<b>1,549791</b>
7	Alberghi con ristorante	2,233664	2,890659	<b>50%</b>	1,445330	<b>3,678994</b>
8	Alberghi senza ristorante	1,604463	2,064402	<b>50%</b>	1,032201	<b>2,636664</b>
9	Case di cura e riposo	1,777493	2,285233	0%	2,285233	<b>4,062726</b>
10	Ospedali	1,856143	2,401852	0%	2,401852	<b>4,257995</b>
11	Uffici, agenzie	2,044904	2,63509	<b>10%</b>	2,371581	<b>4,416485</b>
12	Banche, istituti di credito e studi professionali (ex cat. 11)	0,912341	1,183557	0%	1,183557	<b>2,095898</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,887603	2,444033	<b>30%</b>	1,710823	<b>3,598426</b>
14	edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze	2,296584	2,960134	0%	2,960134	<b>5,256718</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,132562	1,456495	<b>30%</b>	1,019547	<b>2,152109</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,265124	2,91299	<b>50%</b>	1,456495	<b>3,721619</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,029174	2,61524	<b>30%</b>	1,830668	<b>3,859842</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,462893	1,890714	0%	1,890714	<b>3,353607</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,966254	2,543284	0%	2,543284	<b>4,509538</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,022452	1,322507	0%	1,322507	<b>2,344959</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,289862	1,66492	0%	1,664920	<b>2,954782</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,357083	14,689016	<b>50%</b>	7,344508	<b>18,701591</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,327909	12,061369	<b>50%</b>	6,030685	<b>15,358594</b>

24	Bar, caffè, pasticceria	7,660526	9,900198	<b>50%</b>	4,950099	<b>12,610625</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,759477	4,865736	0%	4,865736	<b>8,625213</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,271846	4,218129	0%	4,218129	<b>7,489975</b>
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	13,795238	17,835244	0%	17,835244	<b>31,630482</b>
28	Ipermercati di generi misti	3,381957	4,376929	0%	4,376929	<b>7,758886</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,786366	10,073886	0%	10,073886	<b>17,860252</b>
30	Discoteche, night-club	2,328044	3,007278	<b>70%</b>	0,902183	<b>3,230227</b>
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	0,37752	0,488806	<b>30%</b>	0,342164	<b>0,719684</b>
32	Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli	0,40898	0,521063	0%	0,521063	<b>0,930043</b>
33	Distributori carburanti (ex cat. 4)	1,289862	1,669883	0%	1,669883	<b>2,959745</b>
34	Negozi di fiori e piante (ex cat. 27)	11,278433	14,579841	<b>10%</b>	13,121857	<b>24,400290</b>

- 3) Di stabilire, ai sensi del vigente Regolamento in materia di tassa sui rifiuti, l'esenzione dal pagamento della TARI per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all'importo di € **8.000,00**, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta nel quale sarà applicabile il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;
- 4) Di stabilire che la domanda per l'esenzione dalla TARI 2021 per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 novembre 2021;
- 5) Di differire i termini per il pagamento della TARI 2021 al **30 settembre 2021** per il pagamento della prima rata ed al **30 novembre 2021** per il pagamento della seconda rata, con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021;
- 6) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del **5,00 %** deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Como;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione, a seguito delle riduzioni della parte variabile della tariffa a favore di alcune categorie tariffarie risultanti svantaggiate dall'emergenza epidemiologica in corso, comporterà una minore entrata di tassa sui rifiuti, per il corrente esercizio 2021, prevista in misura pari a complessivi € 650.000,00, il cui onere è a carico del bilancio comunale;
- 8) Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13,

commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

*(Si scollega il Cons. Guarisco e si ricollega la Cons. Minghetti; presenti n. 26)*

Inoltre:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 21 e n. 3 contrari (Anzaldo, Rapinese e Torresani), espressi nei modi di legge, su n. 26 presenti di cui n. 24 votanti e n. 2 astenuti (Fanetti e Mantovani):

#### D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, trattandosi di tariffa da applicare comunque con effetto dal 1° gennaio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

DOTT.SSA ANNA VERONELLI